

L.r. n. 64/1986. Assegnazione finanziamento a Ente attuatore e impegno di spesa. Comune di Chiusaforte: interventi urgenti di p.c. a salvaguardia del transito e della pubblica incolumità lungo la strada comunale per Chiout Cali.

- OPI 1067 -

L'Assessore regionale alla Protezione civile

Vista la legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, recante: "Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile";

Rilevato che, ai sensi dell'art. 11, primo comma, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, all'esecuzione delle opere e degli interventi di cui all'art. 2 ed all'art. 4, lett. a) della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, per i lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse, determinate da calamità naturali ovvero da situazioni tali da far ritenere altamente probabile il verificarsi di una calamità naturale, si provvede secondo quanto previsto dal secondo e terzo comma dell'art. 9 della citata legge regionale n. 64/1986;

Atteso che il Comune di Chiusaforte, con nota del 10 febbraio 2016, ha segnalato alla Protezione civile della Regione l'interruzione del transito lungo la strada comunale per la frazione di Chiout Cali;

Vista la relazione della Protezione civile della Regione del 22 marzo 2016 dalla quale si evince che si rende necessario intervenire con urgenza ed indifferibilità, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, prima parte e dell'art. 11, primo comma, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, in Comune di Chiusaforte per garantire il transito in condizioni di sicurezza lungo la strada comunale di Chiout Cali, a salvaguardia della pubblica incolumità e del transito;

Rilevato, inoltre che la stessa relazione tecnica descrive l'intervento urgente da realizzare in Comune di Chiusaforte, che consiste principalmente nella ricostruzione nel tratto dell'opera crollata, nel ripristino e consolidamento del pendio sovrastante, nella posa della barriera, nel rifacimento di pavimentazioni stradali danneggiate e in altre opere necessarie al completamento funzionale dell'intervento ed indica una spesa complessiva stimata in via presuntiva in Euro 200.000,00.-, da porre a carico del "Fondo regionale per la protezione civile" di cui all'art. 33 della legge regionale n. 64/1986;

Rilevato, nella stessa relazione tecnica, che gli interventi sopra descritti richiedono accurati approfondimenti tecnici, non compatibili con la mole di lavoro attualmente gravante sul personale tecnico della Protezione civile della Regione, impegnato in altre attività volte al superamento di altre gravi situazioni emergenziali e nella gestione dell'emergenza derivante dal massiccio flusso di migranti nel territorio regionale;

Considerato che con la stessa relazione tecnica si propone di individuare il Comune di Chiusaforte Ente attuatore subregionale dell'intervento di protezione civile in argomento, che ha comunicato la disponibilità a realizzare le opere, assegnando al Comune medesimo il finanziamento di Euro 200.000,00.-, in considerazione del fatto che l'intervento deve essere attuato con rapidità ed efficacia;

Considerato che il Comune è Ente di base di Protezione civile, come stabilito dall'art. 7 della legge regionale n. 64/1986, con la responsabilità primaria nell'esecuzione di interventi attuati per fronteggiare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;

Rilevato che con la suddetta relazione si propone che il Comune di Chiusaforte avvii l'intervento di cui trattasi secondo le seguenti modalità opportune le seguenti modalità attuative:

1. L'Ente attuatore provvede, nel rispetto della normativa vigente in materia di opere pubbliche, alla redazione dei progetti definitivi ed esecutivi, alla loro approvazione, ivi compreso l'iter espropriativo, nonché all'ottenimento delle autorizzazioni preliminari all'avvio dei lavori, se dovute.
2. Il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori da eseguire deve essere adottato dall'Ente attuatore sub regionale; a tal riguardo l'Ente, entro il termine del 30 settembre 2016, presenterà unitamente al progetto definitivo ed esecutivo e agli atti di approvazione, una relazione, firmata dal responsabile unico del procedimento o dal legale rappresentante, che certifichi:
 - a) che le voci che concorrono alla spesa, risultanti dal quadro economico dell'opera, sono conformi a quanto previsto all'art. 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, così come modificato dall'art. 7, comma 4, della legge regionale 16 ottobre 2015, n. 25;
 - b) la rispondenza del progetto esecutivo alle finalità dell'intervento così come definito dal decreto di assegnazione.
3. La Protezione civile della Regione verifica l'ammissibilità della spesa del progetto definitivo, trasmesso dall'Ente attuatore in relazione alla finalità delle opere di cui trattasi.
4. E' assegnato all'Ente attuatore un finanziamento commisurato al quadro economico del progetto esecutivo approvato, diminuito delle economie conseguite nell'appalto e nella realizzazione dell'opera, entro il limite massimo della spesa impegnata.
5. L'Ente attuatore deve essere autorizzato con decreto dell'Assessore alla Protezione civile della Regione alla predisposizione di eventuali perizie di cui agli articoli 22 e 27 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 e all'utilizzo delle economie conseguite nell'appalto e nella realizzazione dell'opera.
6. L'Ente attuatore dovrà redigere, in conformità al D. Lgs n. 118/2011, un cronoprogramma dei pagamenti, legati alle obbligazioni giuridiche assunte, da comunicare alla Protezione civile della Regione all'atto della stipula del contratto d'appalto; gli eventuali aggiornamenti del cronoprogramma dovranno essere, a loro volta, comunicati tempestivamente alla Protezione civile della Regione.
7. Con decreto del Direttore centrale della Protezione civile della Regione saranno erogati:
 - a) gli acconti, su richiesta dell'Ente attuatore, sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, che comportino pagamenti certificati dall'Ente attuatore;
 - b) il saldo alla presentazione del rendiconto delle spese sostenute, mediante l'invio alla Protezione civile della Regione della seguente documentazione:
 - atti di collaudo o certificato di regolare esecuzione e quadro economico finale dell'intervento, unitamente agli atti di approvazione degli stessi;
 - dichiarazione redatta secondo le modalità stabilite dall'art. 33, comma 8, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, come aggiunto dall'art. 25 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, sottoscritto dal legale rappresentante dell'Ente e dal segretario comunale, che attesti che l'attività per la quale il finanziamento è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia, nonché delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione; l'ammontare della spesa effettivamente sostenuta e le eventuali economie risultanti, integrata dall'eventuale ricevuta originale del versamento sul conto corrente bancario n. IBAN IT 47 W 02008 02230 000003120964 aperto presso la Unicredit Banca S.p.A., filiale di via Cassa di Risparmio n.10 – Trieste, intestato alla Tesoreria del "Fondo regionale per la protezione civile", dell'importo eventualmente non utilizzato, sulla quale dovrà essere indicato in modo dettagliato il numero e la data del decreto di assegnazione del finanziamento.

8. In caso di affidamento della progettazione a professionisti esterni alla pubblica amministrazione, sono concessi e rendicontabili per intero gli importi delle spese tecniche secondo quanto disposto dall'art. 56 della l.r. n. 14/2002, così come modificato dalla l.r. 16 ottobre 2015, n. 25; è, altresì, riconosciuto ai soggetti tecnici ed amministrativi che collaborano alla realizzazione dell'opera un incentivo relativamente alle fasi del procedimento svolte all'interno dell'Ente attuatore subregionale.

9. All'Ente attuatore subregionale sono delegate integralmente le competenze in materia di espropriazioni per la pubblica utilità delle aree interessate all'esecuzione dei lavori in argomento come previsto dall'art. 6 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

10. Sono riconosciuti gli oneri relativi agli atti connessi alle operazioni di occupazione-esproprio, quali frazionamenti dei terreni, contratti e quant'altro necessario per l'acquisizione delle aree interessate dai lavori.

11. E' fissato all'Ente attuatore subregionale il termine del 30 giugno 2017 per l'ultimazione dei lavori.

12. Le opere realizzate devono essere intestate a titolo gratuito al demanio dell'Ente competente; i beni appartenenti al demanio idrico, nei casi previsti dall'art. 822 del codice civile, saranno intestati alla "Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Demanio idrico", secondo quanto stabilito dalla legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17; l'Ente attuatore, a conclusione delle procedure espropriative, dovrà trasmettere tutti gli atti pertinenti le proprietà acquisite alla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie – Servizio demanio e consulenza tecnica.

13. E' fatto obbligo all'Ente attuatore di provvedere alla presentazione del rendiconto delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2017, mediante l'invio alla Protezione civile della Regione della documentazione di cui al punto 7.

14. È fatto obbligo agli Enti attuatori che gestiscono risorse per conto della gestione fuori bilancio del "Fondo regionale per la protezione civile" di provvedere a pubblicare le informazioni relative ai contratti dai medesimi stipulate, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013.

Vista la legge regionale 08 agosto 2007, n. 21, recante: "Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale";

Visti la legge e il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Visto l'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041;

Visto l'articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, come modificato dall'art. 13, comma 16, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9;

Visto il D.P.Reg. 29 gennaio 2016, n. 014/Pres.;

Decreta

1. E' autorizzata, per i motivi indicati in premessa, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, prima parte e dell'art. 11, primo comma, della legge regionale 3 dicembre 1986, n. 64, la realizzazione dell'intervento urgente di protezione civile in Comune di Chiusaforte per garantire il transito in condizioni di sicurezza lungo la strada comunale di Chiout Cali, a salvaguardia della pubblica incolumità e del transito, nell'importo di Euro 200.000,00.-.

2. Il Comune di Chiusaforte è individuato Ente attuatore subregionale dell'intervento di cui al punto 1) ed è autorizzato ad avviare l'intervento secondo le modalità attuative elencate nelle premesse del presente decreto.

3. Di dare atto che l'intervento urgente di cui al punto 1) consiste principalmente nella ricostruzione nel tratto dell'opera crollata, nel ripristino e consolidamento del pendio sovrastante, nella posa della barriera, nel rifacimento di pavimentazioni stradali danneggiate e in altre opere necessarie al completamento funzionale dell'intervento.
4. E' assegnato, per i motivi indicati in premessa, al Comune di Chiusaforte il finanziamento entro il limite massimo di Euro 200.000,00.- per la realizzazione dell'intervento sopra descritto.
5. Per la realizzazione dell'intervento di cui al punto 1) è impegnata la spesa di Euro 200.000,00.- a carico del "Fondo regionale per la protezione civile" di cui all'art. 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64.
6. Di trasmettere il presente decreto all'Ente attuatore Comune di Chiusaforte.
7. Di sottoporre il presente decreto alla ratifica della Giunta regionale.

L'ASSESSORE ALLA PROTEZIONE CIVILE

- avv. Paolo Panontin -

L'ISTRUTTORE: G. A. FALCOMER